

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE
EXTRAUNIVERSITARIE PER I FINI DIDATTICI DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN _____**

TRA

L'Università degli Studi di Sassari (Cod.fisc. 00196350904), in persona del Prof. Attilio Mastino, Rettore e legale rappresentante della medesima, domiciliato per la carica in Sassari, Piazza Università 21

e

L'Azienda Unità Sanitaria Locale n° ASL 5, con sede legale in Oristano (P.I.: 00681110953), in persona del Dott. Giovanni Panichi, legale rappresentante della medesima in qualità di Commissario, domiciliato per la carica in Oristano, via Via G. Carducci n: 35, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante"

PREMESSO

Visto l'art. 27 del D.P.R. 11/7/80, n. 382, il quale prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extra-universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

Visti gli artt. 1 e 2 (1° comma) del D.P.R. 10/3/82, n. 162, i quali stabiliscono che le Scuole di Specializzazione fanno parte dell'ordinamento Universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università e che il numero complessivo degli studenti da ammettere a tali Scuole è determinato nello Statuto in relazione alla disponibilità, acquisita anche in seguito a Convenzioni stipulate in conformità all'ordinamento universitario, di idonee strutture ed attrezzature di personale docente e non docente necessari all'efficace svolgimento dei corsi;

Considerato che l'Azienda Sanitaria ASLn° 5, soggetto ospitante, ha manifestato, con nota del _____, la volontà di mettere a disposizione dell'Università degli Studi di Sassari le proprie strutture, attrezzature e personale per le esigenze didattiche della Scuola di Specializzazione in _Patologia Clinica.

Viste, infine, le deliberazioni adottate dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica in data 11/12, 2010, dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia in data _____, dal Senato Accademico in data _____ e dal Consiglio di Amministrazione in data _____.

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

art. 1

L'Azienda Unità Sanitaria Locale n°ASL 5, sede legale in Oristano, di seguito denominato Ente Convenzionato mette a disposizione dell'Università degli Studi di Sassari, le proprie strutture per le attività didattiche necessarie al funzionamento della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica;

art. 2

L'Università degli Studi di Sassari utilizza le strutture di cui al precedente art. 1, per l'espletamento delle attività didattiche integrative di quelle universitarie svolte nell'ambito della Scuola predetta ai fini del completamento della formazione accademica e professionale degli iscritti alla Scuola;

art. 3

Le modalità di accesso degli studenti alle strutture di cui all'art. 1 per lo svolgimento delle attività didattiche di cui al precedente art. 2 saranno stabilite dal Direttore della Scuola, d'intesa con la Direzione dell'Ente Convenzionato.

art. 4

L'Università, su proposta del Consiglio della Scuola e d'intesa con il Consiglio di Facoltà, all'inizio di ogni anno accademico, potrà affidare ad esperti appartenenti all'Ente convenzionato le funzioni di professore a contratto, dell'art. 4 del D.P.R. 162/82, per lo svolgimento di corsi specialistici integrativi dei corsi ufficiali finalizzati all'acquisizione di significative esperienze teorico pratiche.

A tale riguardo, l'Ente convenzionato, fatto salvo il consenso degli interessati, ai sensi dell'art. 60, 2° comma del CCNL della Dirigenza Medica, si impegna a rilasciare la prescritta autorizzazione ai propri dipendenti in tal senso qualificati, a partecipare, senza onere alcuno per l'Università, all'attività didattica della Scuola, previa attenta valutazione della continuità della gravosità dell'impegno richiesto e dell'eventuale incompatibilità con l'attività e gli impegni istituzionali.

art. 5

La presente Convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Ente Convenzionato.

art. 6

L'Università si impegna a garantire che lo specializzando usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività dell'Istituto ospitante.

Gli estremi identificativi dell'assicurazione predetta sono comunicati all'Ente convenzionato.

art. 7

La presente Convenzione, inoltre, entra in vigore dalla data della stipula.

La stessa potrà essere rinnovata di anno accademico in anno accademico con atto formale, salvo che non intervenga disdetta da una delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Sassari, li

Università degli Studi di Sassari

Il Rettore
Prof. Attilio Mastino

Il Direttore Generale
Prof. /Dott. _____